

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6434 del 07/12/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 314 del 22/01/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 ĩ DITTA: MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI E PRODUZIONE DI LATTE CRUDO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), FRAZIONE POLIGNANO, VIA SANTINA N. 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6607 del 04/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 314 del 22/01/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI E PRODUZIONE DI LATTE CRUDO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), FRAZIONE POLIGNANO, VIA SANTINA N. 30.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6537 del 13/12/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 1398 del 01/02/2019, acquisito al prot. ARPAE n. 17703 in pari data, per l'attività di "allevamento bovini e produzione di latte crudo", svolta dalla ditta "MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01072220336), nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Frazione Polignano, Via Santina n. 30 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
  - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" confluyente nel canale consortile denominato Valle di Polignano (canale di bonifica promiscuo gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);
  - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

### Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 162215 del 25/09/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01072220336), per la sola matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 175480 del 16/10/2023 è stata trasmessa l'istanza al SUAP del Comune di San Pietro in Cerro, chiedendo

di verificare la necessità di contestuale acquisizione di ulteriori titoli abilitativi, in base alla quale compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi, atteso che nell'istanza è stato dichiarato che la ditta ha presentato Scia per "installazione impianti tecnologici, realizzazione di platea e costruzione di tettoia";

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 173764 del 12/10/2023 la ditta ha trasmessa la documentazione volontaria;

- con nota prot. n. 3044 del 19/10/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 177822 in pari data, il Suap del Comune di San Pietro in Cerro ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame della Scia per interventi edilizi e dell'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentate dalla Ditta "MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA", relativamente allo stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Cerro Frazione Polignano, Via Santina n. 30, comprendente l'endoprocedimento relativo all'aggiornamento dell'AUA, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013;

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di San Pietro in Cerro, con nota prot. n. 184191 del 30/10/2023 questa Agenzia ha richiesto la documentazione integrativa;

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 184704 del 31/10/2023, sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 7 del 21/11/2023 Sinadoc 34033/2023) risulta che:

- l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 041PC023), collocato in Zona ordinaria;
  - la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 32610 del 22/11/2022 prot n. 192259, è pari a 310 capi (corrispondenti a 133 t di peso vivo) così suddivisi:
    - Bovine da latte: 160 capi
    - Capi da rimonta: 110 capi
    - Vitelli: 40 capi
  - i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 32610 hanno superficie complessiva pari a 74,66 Ha e possono accogliere 25384,8 kgN/anno;
  - la ditta effettua la cessione parziale degli effluenti prodotti, per un quantitativo complessivo di 3190 kgN/anno, pertanto effettua operazioni di distribuzione di effluenti zootecnici sul suolo di 14498 kg N/anno;
  - **la modifica dello stabilimento consiste:**
    - nella realizzazione di un impianto di separazione solido/liquido dei reflui zootecnici costituito da un separatore a compressione elicoidale ad alta efficienza (20%) FA DM e realizzazione di una rete fognaria di raccolta dedicata;
    - nella dismissione della fossa liquami esistente di collegamento tra la vasca 1 e la vasca 3 (individuata in planimetria con il n. 2) e realizzazione di una canalizzazione dedicata per il convogliamento degli effluenti raccolti dai raschiatori;
    - nella compartimentazione della vasca n. 3, tramite costruzione di un setto interno di divisione, che darà origine alla vasca n. 3A (utilizzata principalmente per il carico del separatore e come troppo pieno del separatore) e alla vasca n. 3B (utilizzata per lo svuotamento della vasca n. 5 e per la raccolta dei percolati/meteoriche della trincea scoperta e della nuova concimaia);
    - nella realizzazione di una platea (superficie pari a mq. 275 con cordoli perimetrali ed un lato aperto per la movimentazione del separato solido) per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili ubicata in corrispondenza dell'impianto di separazione ed adiacente alla vasca circolare per lo stoccaggio dei liquami (individuata in planimetria con il n. 5). La rimozione del separato solido avverrà quotidianamente. Il colaticcio recapiterà nella vasca n. 3B;
    - nella realizzazione, tra la stalla principale e la stalletta vitelli, di una tettoia a doppia falda per la definizione di una corsia di alimentazione ed una di foraggiamento;
- L'Azienda dichiara che la modifica non sostanziale non riguarda l'aumento dei capi di bestiame allevati;
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, è pari a 384 capi (pari a 153,2 t di peso vivo) così suddivisi:  
Bovine da latte: 180 capi  
Capi da rimonta: 124 capi  
Vitelli: 80 capi
  - parte dei liquami prodotti vengono ceduti ad una ditta terza per l'effettuazione delle operazioni di distribuzione agronomica, ai sensi dell'art. 24 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
  - verrà installato un impianto di separazione dei liquami, avente un'efficienza stimata nel 20 % del liquame trattato;
  - per la conservazione/stoccaggio degli effluenti zootecnici l'allevamento disporrà di n° 3 vasche (individuate in planimetria con i numeri 1, 3B, 5) in cemento scoperte (volume complessivo pari a 1869), di n° 1 vasca sottogrigliato di 369 mc. (individuata in planimetria con il numero 4) e di n° 2 concimaie scoperte aventi rispettivamente una superficie di 112,50 mq e di mq. 275;

**Verificato**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013,

come “non sostanziale”;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**Su proposta** del Responsabile del Procedimento;

## **DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa

**1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6537 del 13/12/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 1398 del 01/02/2019, alla ditta “MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA” (C.F. 01072220336), per l'attività di “allevamento bovini e produzione di latte crudo”, svolta nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Frazione Polignano, Via Santina n. 30 (che è anche sede legale), come segue:

- **sostituendo il punto 3) del dispositivo** dell'AUA di cui alla suddetta d.d. n.6537/2018 **con il seguente:**

**“3. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni:**

- a. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale “Gestione Effluenti”. Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- c. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- d. le trincee degli insilati dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione. Parimenti dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso l'ambiente circostante.”

**2. di dare atto che:**

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6537 del 13/12/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 1398 del 01/02/2019, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Pietro in Cerro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di San Pietro in Cerro (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 1398 del 01/02/2019);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**